

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Migliore

IL PRESIDENTE
Marco Degli Esposti



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>26</u> del Reg.	Oggetto: "Regolamento per le migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo" esame ed approvazione.
Data <u>14.05.2014</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 29 MAG. 2014 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29 MAG. 2014 al _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella sala dell'Oratorio di Via dei Gladioli - Santa Marinella.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	P	
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA		A
4) TOPPI STEFANO	P		14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO		A
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO		A			
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **GASPARRI, BIANCHI E VINCENZI.**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **MARCO DEGLI ESPOSTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Partecipa il Segretario Generale dott. Alfonso Migliore

La seduta è **PUBBLICA**

Il Delegato alla Costa e Demanio Marittimo Dott. Damiano Gasparri sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione per l'approvazione.

E' uscito dall'aula il Consigliere Vergati, = 13 PRESENTI.

Oggetto: "Regolamento per le migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo" esame ed approvazione.

E' entrato in aula il Consigliere Bianchi= 14 PRESENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In data 24 luglio 2007, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65, veniva adottato il Nuovo Piano di Utilizzo dell'Arenile;
- Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano, secondo la procedura prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 30 luglio 2001, questa Amministrazione adottava due varianti al Piano stesso con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 10 giugno 2008 e n. 40 del 18 giugno 2009;
- nelle more dell'approvazione definitiva del Nuovo Piano di Utilizzo dell'Arenile e quindi, della pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma relativo al Piano stesso, al fine di consentire l'applicazione della normativa riguardante le migliorie stagionali, venivano approvate apposite deliberazioni straordinarie di Giunta Comunale riportanti fedelmente quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione e Regolamentazione del Demanio Marittimo in ordine all'art.3 Titolo III - Migliorie Stagionali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 18/06/2009, prevedeva l'approvazione del Regolamento per le Migliorie Stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo con contestuale abrogazione dell'art.3 del TITOLO III delle Norme Tecniche di Attuazione - Migliorie Stagionali;
- il suddetto Regolamento subiva modifiche a seguito delle Delibere di Consiglio Comunale n.74 del 29/09/2009 e Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/05/2010;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.65/2007 veniva adottato il P.U.A. e che l'allegato studio socio-economico del territorio redatto nell'anno 2006, avendo superato i cinque anni dalla stesura va aggiornato, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.1161/2001, allegato 3, punto 1) e D.G.R n.543/2011;
- in data 13/06/2012 è stato adottato un nuovo P.U.A., con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 la cui procedura non è stata ancora perfezionata, non essendo stata ancora deliberata la proposta definitiva con le controdeduzioni e convocata l'apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all'adozione del Piano stesso;
- è intenzione dell'Amministrazione revisionare il P.U.A. da approvare redigendo un nuovo studio socio-economico meglio rispondente alla attuale realtà del territorio;

Viste le proposte prot. 2847 del 18/02/2014 e prot.4660 del 14/03/2014 del Sindacato Italiano Balneari e dell'Assobalneari con le quali si richiede di modificare il Regolamento approvato con le sopraccitate delibere di Consiglio Comunale;

Ritenuto di voler parzialmente accettare le proposte dei Sindacati di categoria ed apportare le modifiche necessarie al Regolamento che vadano incontro, sia alle esigenze dei titolari di concessioni demaniali e sia ai bagnanti per una migliore fruibilità degli arenili;

Ritenuto, altresì, che il nuovo Regolamento, allegato alla presente deliberazione potrà essere di stimolo all'economia cittadina e, contestualmente, aiutare gli operatori locali, che gravitano intorno all'area marittima, nel contenimento delle spese da sostenere durante la stagione estiva 2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 11 del 15/07/2009;

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267

A) in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE favorevole

Santa Marinella, li 24/4/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Manuel Cavallero)

B) in ordine alla regolarità contabile:

PARERE _____

Santa Marinella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. A) del Decreto Legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 in ordine alla regolarità tecnica;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli allegati interventi, gli emendamenti proposti ed approvati;

Con voti favorevoli 10, astenuti 2 (Rocchi e Ferullo) espressi palesemente per alzata di mano 12 presenti, assenti 5 (Gasparri e Vincenzi, Vergati, Fronti e Bianchi);

DELIBERA

- 1) Di approvare il “Regolamento per le migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo”, che si allega sotto forma di lettera “A”, che consta di n. 7 pagine e n. 12 articoli, facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di abrogare:
 - a) il vigente “Regolamento per le migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18/06/2009 e le successive modifiche approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 74 del 29/09/2009 e n. 15 del 28/05/2010, la cui vigenza permane esclusivamente nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, approvato con la presente deliberazione;
 - b) nonché tutte le eventuali disposizioni regolamentari comunali che risultassero in contrasto con quelle del testo allegato.
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio “Demanio Marittimo di inviare, la presente deliberazione alla Regione Lazio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,

- Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;
- Con voti favorevoli 10, astenuti 2 (Rocchi e Ferullo), espressi palesemente per alzata di mano, 12 presenti, assenti 5 (Gasparri, Vincenzi, Vergati, Fronti e Bianchi);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

le

Allegato A



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

REGOLAMENTO

**PER LE MIGLIORIE STAGIONALI
SUL PUBBLICO DEMANIO
MARITTIMO**



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

Art. 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, facendo riferimento a quello regionale del 15 luglio 2009, *n. 11* per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, disciplina le "Migliorie Stagionali" ricadenti sul Pubblico Demanio Marittimo ovvero tutti quei provvedimenti autorizzativi temporanei destinati a migliorare la fruibilità degli arenili nel periodo a decorrere dal giorno 1 aprile sino al giorno 30 novembre di ogni anno. Il regolamento consentirà ai titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, nonché agli aventi diritto, di ottimizzare lo stato della concessione demaniale avente finalità turistico ricreativa.

Art. 2

COMUNICAZIONI E SEMPLIFICAZIONI INSTALLAZIONE OPERE PRECARIE E MIGLIORIE ATTREZZATURE IDONEE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' DEGLI ARENILI

Ai fini del presente Regolamento sono ben distinti i vari casi qui di seguito indicati. Le migliorie stagionali hanno anche la finalità di consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche garantendo la migliore fruizione degli arenili a persone diversamente abili.

I. I titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, con arenile in concessione, possono effettuare le migliorie stagionali previa comunicazione che deve essere contestualmente inviata alla Capitaneria di Porto, Ufficio Locale Marittimo e al Servizio Demanio Marittimo del Comune. La comunicazione inviata al Servizio Demanio Marittimo deve essere corredata anche da relazione tecnica asseverata ed elaborato grafico. I concessionari possono realizzare, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione, le seguenti strutture:

- a) Strutture prefabbricate facilmente smontabili e di facile rimozione per vendita e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti normative in materia di commercio e fatti salvi i requisiti igienico sanitari;
- b) zone d'ombra;
- c) gazebo in legno o altre strutture similari, con eventuali complementi di arredo (es.: sedie, tavoli, etc...);
- d) piccole strutture in legno aperte perimetralmente;
- e) distributori automatici di gelati, snack, acqua, bibite ecc.;
- f) servizi igienici prefabbricati per persone diversamente abili e non;
- g) piscine prefabbricate;
- h) giochi per bambini;
- i) aree sportive di vario genere con annesse attrezzature tecniche (es: campi da beach volley, rastrelliere per il surf e windsurf, attrezzature tecniche e sportive, aree attrezzate per ginnastica ecc...) anche posizionati su porzioni di arenile non in concessione; in questo caso deve essere garantito l'uso gratuito delle attrezzature, e tali opere non dovranno

impedire l'accesso o ostacolare in qualsiasi maniera la libera fruizione della spiaggia; sarà cura del Servizio Demanio Marittimo verificare tale opportunità.

- j) fioriere ed altre attrezzature ritenute idonee all'abbellimento dell'arenile;
- k) passerelle in legno su specchi acquei;
- l) passerelle galleggianti e similari;
- m) camminamenti pedonali;
- n) pedane in legno;
- o) locali primo soccorso;
- p) corridoi di lancio/atterraggio in funzione degli specchi acquei in concessione;
- q) specchi acquei per attività di noleggio natanti;
- r) maxi ombrelloni;
- s) tende alla viareggina;
- t) spogliatoi in legno o altro materiale;
- u) locale per ricovero attrezzature;
- v) strutture galleggianti ludiche;
- w) Area scoperta per il ricovero di attrezzature da noleggio;

II. I titolari di concessioni demaniali a scopo pubblico, privi di arenile in concessione, limitatamente all'area limitrofa alla stessa e comunque compresa entro una distanza tale da non inficiare la fruizione degli arenili liberi, possono posizionare le seguenti migliorie stagionali, previa comunicazione che deve essere contestualmente inviata alla Capitaneria di Porto, Ufficio Locale Marittimo e al Servizio Demanio Marittimo del Comune. La comunicazione inviata al Servizio Demanio Marittimo deve essere corredata anche da relazione tecnica asseverata ed elaborato grafico. I concessionari possono realizzare, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione, le seguenti strutture:

- a) zone d'ombra;
- b) gazebo in legno o altre strutture similari, con eventuali complementi di arredo (es.: sedie, tavoli, etc...);
- c) piccole strutture in legno aperte perimetralmente;
- d) giochi per bambini;
- e) distributori automatici di gelati, snack, acqua, bibite ecc.;
- f) area scoperta per raccolta attrezzature balneari da noleggio;
- g) aree sportive di vario genere con annesso attrezzature tecniche (es: campi da beach volley, rastrelliere per il surf e wind surf, aree attrezzate per ginnastica ecc...) in questo caso deve essere garantito l'uso gratuito delle attrezzature, e tali opere non dovranno impedire l'accesso o ostacolare in qualsiasi maniera la libera fruizione della spiaggia; sarà cura del Servizio Demanio Marittimo verificare tale opportunità.
- h) fioriere ed altre attrezzature ritenute idonee all'abbellimento dell'arenile;
- i) camminamenti pedonali;
- j) pedane in legno;
- k) locale per ricovero e deposito attrezzature;
- l) strutture galleggianti ludiche;
- m) spogliatoi in legno o altro materiale;
- n) **locali primo soccorso**

E' consentita l'installazione di bagni chimici in legno o altro materiale ecocompatibile come previsto dalle vigenti normative in materia, escluse dalla percentuale massima autorizzabile sotto indicata.

In riferimento a quanto descritto al capoverso II. dell'art. 2 del presente regolamento, le succitate migliorie stagionali non dovranno superare il 100% della superficie a terra già concessa .

III. I titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, limitatamente all'area in concessione o limitrofa alla stessa, Enti Pubblici, Associazioni non lucrative di utilità sociale, nonché soggetti singoli o familiari che abbiano problemi di deambulazione, potranno posizionare, sulle aree demaniali anche non in concessione le seguenti migliorie stagionali previa comunicazione che deve essere contestualmente inviata alla Capitaneria di Porto, Ufficio Locale Marittimo e al Servizio Demanio Marittimo del Comune. La comunicazione inviata al Servizio Demanio Marittimo deve essere corredata da relazione tecnica asseverata ed elaborato grafico:

- a) passerelle in legno su specchi acquei ed arenili rocciosi;
- b) passerelle galleggianti e similari;
- c) *camminamenti e pedane e rampe inclinate.*

Le migliorie suddette potranno avere una superficie massima fino a mq 20.

Solo nel caso in cui le stesse migliorie fossero necessarie al superamento di scogliere esistenti e consentissero, quindi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la balneazione a persone diversamente abili, il Servizio Demanio Marittimo del Comune valuterà, caso per caso, la possibilità di concedere superfici maggiori;

Art. 3

PULIZIA DEGLI ARENILI LIBERI E SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI LE CONVENZIONI

Le associazioni di categoria e i comuni possono stipulare convenzioni finalizzate alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge libere adiacenti, anche con l'uso di mezzi meccanici. Tale convenzione è applicata alla tipologia di concessionari meglio specificati dal Regolamento Regionale n. 11\2009 ove ne facessero espressa richiesta.

L'esercizio di ristorazione e/o punto ristoro ubicato nell'area in concessione, retrostante o limitrofa all'arenile non in concessione e comunque entro i 30 mt dalla linea demaniale, potrà avvalersi di una adeguata convenzione da trasmettere mediante apposita comunicazione al Servizio Demanio Marittimo, con il fine di garantire la pulizia dell'area e garantire la sicurezza in mare attraverso la fornitura del servizio di assistenza bagnanti.

Il singolo punto di ristoro e/o esercizio di ristorazione potrà effettuare, previa comunicazione, il servizio di noleggio delle attrezzature balneari, ai sensi di quanto indicato per le tipologie di concessioni demaniali specificate dal Regolamento Regionale n. 11\2009. Lo stesso potrà, su richiesta dell'utenza, ubicare le attrezzature da noleggio, sul medesimo arenile libero. Non è consentito ubicare le attrezzature balneari su parti di arenile libero se non vi sia la espressa richiesta dell'utenza. Le dimensioni del fronte mare, indicate espressamente nella convenzione, saranno descritte negli elaborati grafici allegati alla stessa. In ogni caso non si dovrà sovrapporre la lunghezza del fronte mare con il fronte mare delle concessioni ivi esistenti.

Lo schema di tali convenzioni verranno approvati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Tali convenzioni devono prevedere la pulizia anche nel periodo invernale con cadenza bimestrale.

Art. 4

PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELL'AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE

È consentita la pubblicità all'interno dell'area demaniale in concessione secondo le normative vigenti in materia.

Art. 5

LOCALI DI PRIMO SOCCORSO

I titolari di concessioni demaniali a scopo pubblico, nei casi indicati dall'art. 2 del presente regolamento comunale per le migliorie stagionali e comunque ricompresi nei vari commi specificati dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 11\2009 ed entro una distanza di mt. 15,00 dai termini laterali della concessione, potranno posizionare una piccola struttura in legno o, comunque, in materiale precario ed amovibile, chiusa perimetralmente, contenente una pedana in legno calpestabile di separazione dall'arenile, di dimensioni mt. 3,00 x 3,00, con altezza massima m. 3,00, adibita esclusivamente a primo soccorso.

All'interno del manufatto dovranno, obbligatoriamente ed esclusivamente, trovarsi la dotazione prescritta dalla normativa vigente oltre a quanto previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare redatta dalla Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Art. 6

CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO

I titolari di specchi acquei, le imprese, individuali e non, iscritte alla Camera di Commercio che siano regolarmente autorizzate dalla Capitaneria di Porto ad effettuare l'attività di noleggio e locazione natanti da diporto, nonché la Associazioni Nautiche, riconosciute dal C.O.N.I, anch'esse autorizzate dalla Capitaneria di Porto, potranno installare dei corridoi di lancio/atterraggio, così come previsto dalle Ordinanze Balneari emanate dagli Enti preposti.

Art. 7

SPECCHI ACQUEI PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO NATANTI E SCUOLA SURF, S.U.P. O SIMILARI

I titolari di concessioni demaniali a scopo pubblico, privi di uno specchio acqueo in concessione potranno effettuare, previa comunicazione al Servizio Demanio Marittimo e seguendo l'iter autorizzativo di altri enti preposti su di una superficie massima di specchio acqueo pari a 120,00 mq., attività di noleggio di natanti a remi di tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri. Lo specchio acqueo utilizzato a tal fine dovrà essere posizionato frontalmente alla concessione demaniale del richiedente, in luogo ed a distanza tale dalla battigia da non arrecare danno e disturbo alcuno ai bagnanti ed, inoltre, essere segnalata e delimitata da biconici di colore bianco, giallo o arancione collegati da sagola galleggiante tarozzata.

Art. 8

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PRESCRIZIONI GENERALI

Alla comunicazione deve essere allegata:

- a. Attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria per un importo pari ad € 35,00, sul C.C.P. 21469762, intestato a: Comune di Santa Marinella – Servizio Demanio Marittimo, indicando nella causale la seguente dicitura: “Pagamento diritti di istruttoria – Migliorie stagionali”;
- b. Elaborati grafici e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato in triplice copia completi di piante, sezioni e prospetti relativi allo stato ante e post operam oltre alle tabelle riassuntive delle superfici occupate e da occupare, nonché il preciso utilizzo dei manufatti precari da installare. Nelle relazioni tecniche, redatte da tecnico abilitato, dovrà essere asseverata la conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento;
- c. Apposito titolo commerciale qualora vi sia l'esistenza di un pubblico esercizio;

- d. Pagamento di un canone determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo n. 400 del 04/10/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 04/12/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- e. Sottoscrizione, da parte dell'istante, di polizza fideiussoria, la cui escussione dovrà avvenire su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, ovvero deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, per un importo pari al valore del manufatto stesso, nel caso che non venga rimosso entro il 30 novembre di ogni anno;
- f. Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni che possano derivare dalla presenza della struttura.

Qualora l'atto e/o comunicazione si riferisca a migliorie stagionali già autorizzate negli anni precedenti e per le quali risulti, agli atti del Servizio Demanio Marittimo, già depositata la documentazione tecnica di cui al punto b., il concessionario potrà essere esentato dal ripresentarla, allegando, alla comunicazione di cui al punto a., apposita dichiarazione al riguardo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Laddove insistano la rete fognaria e/o la rete idrica, sarà consentito l'allaccio alle medesime reti, dei manufatti di varia natura e delle relative utenze, attraverso le indicazioni di cui all'art. 24 del Cod. della Navigazione, all'interno di concessioni demaniali assentite. Sono sempre consentiti allacci elettrici.

Le comunicazioni, secondo quanto indicato dal presente regolamento, non avranno validità alcuna se non corredate da eventuali titoli autorizzativi rilasciati da altri uffici comunali ed altri enti preposti:

- Autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo n.374/1990, ovvero comunicazione dell'intenzione di eseguire nuovi lavori, modifiche o spostamenti, ai sensi della Circolare esplicativa Prot.11086 del 19/07/2006, da inviare all'ufficio doganale interessato ed al competente Comando della Guardia di Finanza;
- Autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
- Autorizzazione per il vincolo archeologico, rilasciata ai sensi dell'art. 10, 13 e 15 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
- Autorizzazione della Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione per le opere precarie stagionali realizzate e ricadenti entro i 30 mt dal termine del confine demaniale;
- Autorizzazione dell' Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, ai sensi della L.R. n. 39/1996;
- Titolo abilitativo in materia edilizia, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- Nulla Osta dell'Ufficio Comunale competente per l'allaccio idrico e scarico delle acque in fogna, ove necessario;

Al termine della stagione sarà cura del concessionario fornire apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, corredata da foto che attestino il ripristino dello stato dei luoghi e lo smontaggio delle migliorie stagionali.

Art. 9 ULTERIORI PRESCRIZIONI

Tutte le migliorie stagionali di cui all'art. 2 del presente provvedimento dovranno essere vincolati alle seguenti ed ulteriori condizioni:

- quanto realizzato dal concessionario dovrà avere ben chiara la natura della temporaneità e per quanto concerne l'installazione di manufatti questi dovranno essere semplicemente appoggiati sul suolo;
- il periodo di validità di messa in opera delle "Migliorie Stagionali" ammesso dal presente regolamento dal giorno 1 aprile sino al giorno 30 novembre vige se non diversamente prescritto dalle autorizzazioni comunali e sovra comunali eventualmente acquisite;
- Tutte le "Migliorie Stagionali" dovranno essere rimosse entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, salvo quanto diversamente prescritto dalle autorizzazioni comunali e sovra comunali eventualmente acquisite;
- ove necessaria dovrà essere acquisita, o essere già in possesso del richiedente l'apposita documentazione commerciale;
- nel caso in cui la miglioria fosse necessaria all'abbattimento della barriere architettoniche, dovrà essere posizionata, da parte del concessionario interessato adeguata cartellonistica indicante la fruibilità da parte di persone diversamente abili;
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Regionale n.11\2009, in materia di concessioni demaniali marittime e quanto richiesto dalla ASL RMF per quanto attiene al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 10 DISPOSIZIONE FINALE

Il concessionario non potrà esimersi dall'osservare sotto la propria responsabilità le leggi e i regolamenti in materia anche se non citati nel provvedimento e dal munirsi di tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, ecc., eventualmente occorrenti di competenza di altri Uffici, Enti o Amministrazioni Pubbliche.

Art. 11 RINVII

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente normativa si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche deliberazioni comunali, leggi statali e regionali in materia.

Per gli aspetti concernenti le procedure amministrative, si farà esplicito riferimento alle disposizioni relative alla legge 241\90 e sue integrazioni e modificazioni.

Art. 12 SANZIONI

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione del regime sanzionatorio contenuto nel DPR n 380/2001 e s.m.i. , nella vigente normativa regionale e nel Codice della Navigazione.

INTERVENTI PUNTO 6 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.5.2014 AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE MIGLIORIE STAGIONALI SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO. ESAME ED APPROVAZIONE.

Si dà atto che i seguenti interventi sono riportati in forma sintetica in quanto quelli completi sono registrati su nastri magnetici conservati presso l'ufficio di segreteria generale.

E' presente in aula il funzionario dell'ufficio proponente, **Arch. Manuel Cavallero**.

E' uscito dall'aula il Consigliere Vergati = 13 presenti.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al **Sindaco** che illustra la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta inizialmente dall'arch. Claudio Gentili e, successivamente, dall'Arch. Manuel Cavallero; sottolinea che il regolamento è stato condiviso anche dal SIB (sindacato balneari). Ribadisce che sul provvedimento odierno avrebbe dovuto relazionare il Consigliere delegato Gasparri, stasera però assente per un congresso medico. Descrive una breve sintesi sulle innovazioni apportate al regolamento rispetto a quello precedente del 2010, soffermandosi, in particolare, sull'art. 2, laddove si passa da un regime autorizzativo ad un regime semplificativo, che prevede la comunicazione all'ufficio demanio, pur se restano fermi, ribadisce, gli altri nulla osta dovuti, primo fra tutti quello paesaggistico; continua il suo intervento segnalando come, sempre all'art. 2, sia previsto l'ampliamento delle strutture precarie e rimovibili (dà lettura di quanto previsto). Sottolinea poi l'art. 3, nel quale viene prevista una convenzione con gli operatori balneari che sarà prodotta dagli uffici successivamente alla approvazione del regolamento. Chiarisce che questo atto è rivolto a tutte quelle attività ricadenti nel demanio marittimo fino a 30 mt. dalla linea demaniale per servizi di salvataggio, assistenza bagnanti, pulizia e manutenzione degli arenili. Precisa che sarà la Giunta ad adottare questo ulteriore atto consequenziale all'approvazione del regolamento, atto che verrà approvato con successiva delibera della Giunta Comunale. Ringrazia l'Arch. Cavallero per la stesura dell'atto, dichiarando che lo stesso è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Alle ore 21,45 entra il **Consigliere Bianchi (14 presenti)**.

Il Presidente del Consiglio annuncia che l'Arch. Manuele Cavallero intende proporre due emendamenti d'ufficio sulla proposta di deliberazione, di cui dà lettura:

- il primo riguarda i cosiddetti locali di primo soccorso previsti all'articolo 2, capo uno; ritiene che per evitare disguidi sia necessario estendere un'analoga previsione anche al capitolo 2 dello stesso articolo, laddove si parla dei titolari di concessione demaniale a scopo pubblico ma privi di arenile. Ciò perché, a suo parere, si potrebbe verificare che la Capitaneria di Porto, in caso di noleggi di attrezzature, richieda locali di primo soccorso.
- l'altro emendamento da integrare all'articolo 2, capitolo 3, riguarda invece le opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche, e, quindi, sempre per prevenire eventuali disguidi, propone di aggiungere anche la dicitura c) "camminamenti e pedane e rampe inclinate", che in genere vengono considerati simili dall'ufficio.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Rocchi rilevando** che constata il fatto che l'esame di questo provvedimento sia stato anticipato perché ci sono degli operatori direttamente coinvolti, benché si tratti di un provvedimento che riguarda tutta la città. Continua dicendo che il dibattito in commissione è stato lungo, però, a suo avviso, se ne può discutere e ragionare anche in Consiglio Comunale. Ritiene di non aver ben chiara una cosa. Lei e la sua lista sono d'accordo sul fatto che il regolamento venga adeguato alla legge regionale, però, a suo avviso, rispetto al primo regolamento approvato nel 2011, nel testo de quo si ravvisa uno strano depennamento, in quanto il regolamento precedente prevedeva una tabella con delle dimensioni ben precise. Rileva, quindi, come la precedente regola sia sparita. Sottolinea che non ci sono più limiti e, secondo lei, questo non va bene. A suo avviso, va fatta una programmazione, portando l'esempio del Comune di Forte dei

Marmi, anche in ordine al tipo di arredi installati. Ribadisce che la tabella, giustamente approvata nel 2011, aveva un senso, invece, ora, essendo stata abrogata, consente agli operatori una eccessiva libertà di intervento. Chiede a questo punto se prima di procedere l'operatore debba munirsi di apposito nulla osta paesaggistico. Chiede se anche per ottenere il nulla osta paesaggistico si applichi la regola del silenzio assenso. Si chiede cosa accade se l'operatore comunica e dopo tre mesi l'ufficio, per altri motivi, non risponde. Altra domanda che il Consigliere Rocchi pone riguarda la possibile conflittualità che può verificarsi tra i due uffici in questione (demanio e urbanistica)....., si chiede per quale motivo i limiti previsti nella autorizzazione paesaggistica non vengano espressamente richiamati nel regolamento. Chiede, pertanto, la reintroduzione delle tabelle, come previste nel 2011, nonché la introduzione di alcune prescrizioni relative alla bellezza delle strutture. La terza richiesta che fa è relativa alla pulizia; chiede l'introduzione all'art. 3 della norma specifica che imponga a chi abbia una concessione la pulizia della spiaggia una volta ogni due mesi, in maniera che si possa fruire della spiaggia anche in inverno. Sottolinea anche un'altra cosa, ma secondo lei è evidente il conflitto di interessi che c'è all'ufficio demanio, perché se lei, come madre o come parente, si trova a discutere un provvedimento che riguarda direttamente la vita del suo congiunto, come potrebbe essere del tutto serena? Rivolta al Sindaco, osserva come ragioni di opportunità politica vorrebbero che questi ruoli fossero distinti. Sottolinea, a tal proposito, che quando la maggioranza ha fatto rispondere il Segretario Generale sulla questione, ha eluso il problema, perché il rilievo che lei aveva posto atteneva non all'incompatibilità del Consigliere delegato, ma alla situazione di conflitto di interessi. Ritiene, a nome del suo gruppo, valido e innovativo il regolamento, ma esorta a pensare alla Città, ad essere amministratori in grado di stabilire regole di omogeneità per tutti quanti.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Bianchi** che dichiara di aver già dato il proprio contributo in Commissione, sia come consigliere che come operatore turistico balneare. Pensa che sia stato un contributo fattivo in quanto in Commissione è stata letta punto per punto la delibera il cui contenuto è stato in gran parte condiviso, perché si tratta di un atto fondamentale per gli operatori turistici che operano sul territorio. Dice che per motivi personali si asterrà dal votare la delibera, quindi uscirà per rispetto del Consiglio, benché intende, comunque, dare il suo contributo anche in Consiglio Comunale. Ritiene inopportuna la tempistica della delibera, in quanto, a suo giudizio, votare il 15 maggio un atto così importante per lo sviluppo turistico sia assolutamente tardivo, considerato che questo è un paese che vive di turismo; a suo avviso, la delibera andava portata il 15 settembre dello scorso anno e non, invece, a ridosso della stagione estiva. Ciò, a suo avviso, crea problemi per tutte quelle attività che non hanno ottenuto il nulla osta paesaggistico. Chiede al Consiglio Comunale di intervenire, approvando la delibera, ma facendo in modo che chi non abbia ottemperato al nulla osta paesaggistico per questa stagione possa comunque usufruire di questa delibera, lasciando un pò le maglie larghe... Ritiene che sia necessario procedere anche all'approvazione di altri atti relativi al turismo, come, ad esempio, il piano del commercio, che la cittadinanza sta aspettando da tanto tempo. Crede infine che sia opportuno prendere in considerazione un'altra questione, cioè quella dello snellimento delle pratiche per facilitare le imprese. Purtroppo, nota, invece, che oggi più tempo passa, e più la burocrazia aumenta per gli imprenditori. Secondo lui, ciò è improponibile. La cosa che chiede è quella di utilizzare le conferenze dei servizi, in modo tale che gli enti interessati si esprimano una volta sola, e che i privati possano ottenere agevolmente ciò che la delibera in questione autorizza. Chiede, infine, di aumentare la presenza fisica per questi mesi all'interno dell'ufficio demanio, per far sì che si proceda più velocemente nell'evasione delle pratiche paesaggistiche presentate dagli operatori. Dice che il suo partito è favorevole a questa delibera, ma lui, per sua scelta, non la voterà, pur se ritiene giusto che il Consiglio si esprima positivamente in merito.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al **Sindaco** che, riagganciandosi a quanto sostenuto dal Consigliere Bianchi, si dichiara consapevole del fatto che difficilmente ci si potrà avvalere delle strutture innovative che il nuovo regolamento consente, ma chiarisce che il tempo che ci è voluto per arrivare al testo da approvare è riconducibile a due vicende: il cambio del dirigente, per motivi certamente non addebitabili alla amministrazione, ed il lungo lavoro fatto anche con i sindacati balneari, per cercare di approntare un documento che potesse mettere la parola fine ad un eventuale

contrasto tra concessionari e amministrazione comunale. Si riferisce poi alle norme richiamate dal Consigliere Rocchi, dicendo che le stesse saranno introdotte quando sarà approvato il nuovo regolamento edilizio, in quanto sono quelle che andranno a regolare la disciplina dei materiali, dei colori e ad armonizzare il più possibile le concessioni con quella che è la visione di Città. Annuncia che sarà un lavoro, quello del regolamento edilizio, che si andrà a mettere subito in atto nel periodo estivo, e per il quale, spera, che ci sia la massima partecipazione. Rivolgendosi al Consigliere Bianchi, riguardo all'appunto mosso sulla burocrazia, replica sostenendo che la stessa non è voluta dal Comune di Santa Marinella, ma dallo Stato, dal Governo attuale. Se ci fosse uno snellimento, lui ne sarebbe felice, ma, da quanto si sta leggendo, le cose della pubblica amministrazione si stanno ulteriormente complicando.. Ribadisce nuovamente la novità essenziale del regolamento, che, infatti, prevede una notevole semplificazione delle procedure, passandosi dalla richiesta di autorizzazione alla semplice comunicazione. A conclusione del suo intervento, dichiara di voler fare propri gli emendamenti proposti dall'ufficio, nonché quello del Consigliere Rocchi inerente la pulizia degli arenili anche durante l'inverno, ma, riguardo al discorso della omogeneizzazione, ritiene opportuno rinviare la problematica in coincidenza della stesura del regolamento edilizio.

Il Presidente del Consiglio cede nuovamente la parola al Consigliere Bianchi il quale afferma che molti comuni del litorale hanno attivato lo sportello unico per le imprese, che dà la possibilità al privato e alle imprese di presentare un progetto, una richiesta e quant'altro; successivamente ed automaticamente il responsabile dell'ufficio nomina una persona all'interno dell'ufficio stesso che poi deve ottemperare a tutte le fasi del procedimento, nel rispetto di tutte le tempistiche delle richieste che fanno i cittadini. A suo avviso, ciò non viene espletato dal Comune di Santa Marinella, quindi questo, a suo avviso, sarebbe il vero abbattimento della burocrazia, cioè avere gli uffici che lavorano subito per le risposte.

Il Sindaco, in replica al Consigliere Bianchi, non mette in dubbio il discorso sull'eccesso di burocrazia, però ribadisce che grazie al nuovo regolamento si fa un passo avanti, perché in molti casi basterà la comunicazione. Afferma, per dichiarazione di voto, che l'atto è approvabile dalla Maggioranza con i tre emendamenti proposti, due dall'ufficio ed uno dal Consigliere Rocchi.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Fronti**, il quale ritiene che ci sia una situazione di incompatibilità a suo carico relativamente alla votazione di questa delibera, quindi comunica la sua uscita dall'aula.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al **Consigliere Rocchi** che ringrazia per l'accoglimento dell'emendamento, ma resta convinta che la tabella precedente sulle dimensioni sia importante, quindi preannuncia voto di astensione.

Il Sindaco chiarisce che le tabelle erano viste come un lacciolo da parte dei concessionari e che l'ufficio ha tenuto un lungo confronto con i sindacati balneari per poter arrivare ad un documento condiviso. Ritiene che approvando un atto che poi non serve a nulla, che non va incontro alle esigenze dei concessionari balneari, significherebbe farlo per i politici, ossia bello, ma non risolutivo per coloro che lavorano in questo difficile settore. Conclude rilevando che si è giunti ad un compromesso tra le vedute più liberali e le vedute più mediatrici dal punto di vista del governo della Città.

Si dà atto che sono usciti dall'aula i Consiglieri Bianchi e Fronti. = 12 presenti.

Concluso il dibattito il Segretario Generale dà lettura degli emendamenti:

- il primo riguarda un refuso: **all'art. 1 il riferimento della legge non è il numero 15 ma è il numero 11. Tale emendamento posto a votazione dal Presidente del Consiglio è approvato all'unanimità da parte dei 12 consiglieri presenti, (assenti n. 5: Gasparri, Vincenzi, - Bianchi, Vergati e Fronti).**

- Il secondo emendamento consiste nell'aggiungere all'art. 2, capo 2, la lettera: “**n) locali di primo soccorso**”; (tale inciso, che risultava anche sopra, viene riportato anche sotto). **Tale emendamento posto a votazione dal Presidente del Consiglio è approvato all'unanimità da parte dei 12 consiglieri presenti, (assenti n. 5: Gasparri, Vincenzi, Bianchi, Vergati e Fronti).**
- Il terzo emendamento prevede di aggiungere allo stesso art. 2, capo 3°, la seguente lettera: “**c) camminamenti e pedane e rampe inclinate**”. **Tale emendamento posto a votazione dal Presidente del Consiglio è approvato all'unanimità da parte dei 12 consiglieri presenti, (assenti 5: Gasparri, Vincenzi, Bianchi, Vergati e Fronti).**
- All'art. 3 si aggiunge un ultimo comma del seguente tenore letterale: “**Tali convenzioni devono prevedere la pulizia anche nel periodo invernale con cadenza bimestrale**”. **Tale emendamento posto a votazione dal Presidente del Consiglio è approvato all'unanimità da parte dei 12 consiglieri presenti, (assenti n. 5: Gasparri, Vincenzi, Bianchi, Vergati e Fronti)**

Successivamente, **il Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	12
Votanti	10
Favorevoli	10
Astenuti	2 (Rocchi e Ferullo)
Contrari	0
Assenti	5 (Gasparri, Vincenzi, Bianchi, Vergati e Fronti)

Per effetto della votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A


Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, così come emendata e coordinata nel testo regolamentare, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	12
Votanti	10
Favorevoli	10
Astenuti	2 (Rocchi e Ferullo)
Contrari	0
Assenti	5 (Gasparri, Vincenzi, Bianchi, Vergati e Fronti)

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Santa Marinella, 12.05.2014

Al

Comune di Santa Marinella

c.a. Sindaco Egr. R. Bacheca

Capigruppo Consiglieri
Tutti


**RILASCIO PARERE FAVOREVOLE PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO
COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE MIGLIORIE STAGIONALI**

Con la presente i sottoscritti rappresentanti legali delle associazioni di categoria ASSOBALNEARI LITORALE NORD e SINDACATO ITALIANO BALNEARI DI SANTA MARINELLA, a seguito di opportune valutazioni nel merito dell'elaborato, recante nuovo Regolamento Comunale per le Migliore Stagionali, sentite le associate, ritengono di rilasciare idoneo parere favorevole, finalizzato all'approvazione urgente in consiglio comunale del nuovo e sopracitato strumento di gestione del demanio marittimo di Santa Marinella e Santa Severa.


Distinti saluti.

Assobalneari Litorale Nord


(Rapp. Te legale Marco Maurelli)



Sindacato Italiano Balneari
Santa Marinella e Santa Severa


(Rapp. Te legale Rosetta Righetto)